



COMUNE DI
CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

**Regolamento per l'utilizzazione di strutture comunali
in favore di Associazioni – Enti – Istituzioni – Fondazioni**

(Approvato con D.C.C. n. 06 del 10.02.2010)

(Modificato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del C.C. n. 13 del 27.06.2016)

UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI-ENTI-ISTITUZIONI-FONDAZIONI.

ART. 1

Il Comune in attuazione dell'art. 39 del vigente Statuto, riconosce: a) le libere forme associate e le organizzazioni del volontariato; b) movimenti e comitati anche non formalmente costituiti assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni garantendo l'utilizzazione e l'accesso alle strutture di proprietà comunale.

ART. 2

Le Associazioni, gli Enti, le Istituzioni, le fondazioni, le libere forme associate previste al punto b) dell'art. 1 senza fine di lucro, nonché le organizzazioni iscritte ai relativi albi e le OO.SS. possono accedere, previa istanza, alle strutture comunali per quanto riguarda stabili di proprietà comunale da utilizzare quali sedi per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali.

ART. 3

Le istanze, concernenti l'utilizzo di strutture di proprietà comunali per periodi superiori a 3 (tre) giorni saranno esaminate da apposita Commissione e soggette alla stipula di convenzioni.

ART. 4

La Commissione di cui al precedente articolo è così composta:

- a)- Funzionario Settore **o suo delegato**;¹
- b)- Rappresentante delle Associazioni, eventualmente interessate, su loro specifica richiesta;
- c)- Ragioniere Comunale Capo **o suo delegato**;²
- d)- Avvocatura Comunale.

ART. 5

Nell'esame delle istanze, ai fini di cui all'art. 3, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri:

- 1) appartenenza dei soggetti richiedenti all'art. 1 e all'art. 2, fermo restando che i soggetti siano regolarmente costituiti.;
- 2) che le finalità espresse siano per iniziative sociali, culturali e quant'altro senza fini di lucro.

In caso di più domande la Commissione di cui all'art. 4 assegnerà in base alle seguenti priorità:

- a) presenza a livello nazionale, regionale, provinciale e locale;

¹ Modificato con Del. del Comm. Pref. con i poteri del C.C. n. 13 del 27.06.2016

² Come nota precedente

- b) presenza di attività svolte a livello locale;
- c) anno di costituzione e consistenza degli associati.

ART. 6

All'atto della concessione verrà redatto dal Comune con il concessionario un verbale di consegna degli impianti e delle attrezzature date in uso nello stato in cui si trovano. Il concessionario rimane responsabile di tutte le attrezzature descritte, mobili ed immobili o suppellettili, sino a quando non sarà restituita al Comune la disponibilità del tutto, da accertarsi a mezzo verifica, in contraddittorio, risultante da apposito verbale. È consentito il deterioramento imputabile al normale e corretto uso delle attrezzature. Sono vietate modifiche di qualsiasi natura ai beni e agli impianti dati in concessione che non vengano autorizzate.

ART. 7

Ciascuno è personalmente responsabile verso il Comune di ogni danno cagionato agli impianti e relative attrezzature con qualsiasi azione od omissione dolosa o copiosa. I concessionari sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotto da terzi, avendo i concessionari l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose ai sensi e per gli effetti del Codice Civile. Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito a incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni ed altri usi di ogni genere delle strutture.

ART. 8

Le autorizzazioni, relative ad istanze per la utilizzazione di strutture per convegni, congressi ed incontri, la cui durata superi i giorni 1 (uno), sulla base delle disponibilità saranno rilasciate dal Funzionario del Settore del Patrimonio immobiliare. Dette istanze dovranno pervenire almeno 20 (venti) giorni prima della manifestazione.

ART. 9

Nei casi previsti dal precedente articolo,

l'utente dovrà esibire la polizza di responsabilità contro terzi (RCT), stipulata anche per la sola manifestazione richiesta, a copertura di danni per almeno € 250.000,00. L'utente dovrà provvedere, all'indomani dell'utilizzazione della struttura, ad effettuare, a sua cura e spese le pulizie dei locali.

Entro 15 giorni, ed a seguito di verifica da parte di personale comunale, si provvederà **allo svincolo dell'assicurazione qualora richiesto.**

Nel caso in cui i danni rilevati superino il massimale previsto dalla RCT, la differenza sarà addebitata al richiedente.³

³ Come nota precedente

ART. 10

Le associazioni, enti, istituzioni e fondazioni dovranno pagare un canone annuo per ogni locale e/o stanza occupata di € 1.800,00 all'anno, da corrispondere anche semestralmente ovvero € 150,00 al mese, frazionabile in giorni per un minimo di € 10,00, da pagare in forma anticipata. L'utilizzo di un intero piano (piano terra, piano primo, piano secondo) è forfettizzato in:

- piano terra € 500,00 al mese , frazionabile in giorni per un minimo di € 50,00;
- piano primo € 800,00 al mese , frazionabile in giorni per un minimo di € 50,00;
- piano secondo € 500,00 al mese , frazionabile in giorni per un minimo di € 50,00;

Le utenze sono incluse.

Le associazioni, enti, istituzioni e fondazioni, patrocinate dal Comune di Castel San Giorgio dovranno pagare gli importi sopra indicati ridotti dei 2/3, salvo diversa determinazione dell'Organo di Governo, ai sensi dell'art.9 del regolamento approvato con D.C.C. N°18/2009.⁴

ART. 11

Per la durata della relativa convenzione restano a carico dei soggetti sottoscrittori le spese relative all'ordinaria manutenzione atte a garantire l'agibilità a norma di Legge delle strutture, ivi compresi l'impianto di illuminazione, di forza motrice, idrico, riscaldamento, deflusso delle acque reflue. Il mancato adempimento, constatato dall'Ente durante il corso degli accertamenti dal medesimo predisposti, a suo insindacabile giudizio, pone in mora il concessionario e comporta, trascorsi 15 (quindici) giorni – senza che il concessionario abbia provveduto - la risoluzione della convenzione in danno con automatico incameramento della cauzione prestata, restando a carico del concessionario ogni responsabilità penale. Le spese di straordinaria manutenzione restano a carico del Comune.

ART. 12

Qualora l'amministrazione, per interventi di straordinaria manutenzione abbia necessità di avere la piena disponibilità delle strutture, nel caso di specie, la convenzione sarà prorogata di un ulteriore periodo pari a quello occorso per l'esecuzione dei lavori.

ART. 13

Per proprie necessità di carattere temporaneo e per finalità di interesse collettivo quali incontri, convegni, seminari, dibattiti, l'amministrazione si riserva il diritto previa comunicazione al convenzionato, di utilizzare le strutture concesse.

ART. 14

La durata delle convenzioni è di anni 3 (tre). La risoluzione anticipata del concessionario comporta il pagamento di quanto pattuito fino al termine naturale della convenzione oltre al pagamento dei danni per inadempienze manutentive e per ogni altro tipo d'inadempienze. Di tutto ciò è penalmente responsabile il Presidente dell'associazione costituito nella convenzione o suo successore per il quale resta l'obbligo della immediata comunicazione.⁵

4 Come nota precedente

5 Come nota precedente

ART. 15

In fase di prima applicazione del presente regolamento si procederà alla stipula di convenzione con tutti quei soggetti associazioni, istituzioni, enti, fondazioni, ecc. che già operano sul territorio e che risultano possessori a qualsiasi titolo di strutture comunali, a prescindere dalle priorità indicate nell'art. 5.

ART. 16

L'esistenza di una Società costituita in HOUSE PROVIDING non obbliga l'Ente al trasferimento della gestione alla stessa e in ogni caso il trasferimento della gestione e delle strutture comunali alla società suddetta, impone alla stessa il rispetto incondizionato del presente Regolamento.

ART. 17

Dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme incompatibili previste in altri regolamenti comunale ed in atti generali dell'Ente.

ART. 18

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di Consiglio.